

# RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSD 2)

Corporate M&A 2017  
Awards  
by legalcommunity  
Best Practice  
Litigation

Finance 2017  
Awards  
by legalcommunity  
Studio dell'anno  
Finance Regulatory

Finance 2016  
Awards  
by legalcommunity  
Studio dell'anno  
Finance Regulatory

Corporate M&A 2016  
Awards  
by legalcommunity  
Studio dell'anno  
Litigation

## (i) INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 (di seguito “**D.Lgs. 218/2017**”) ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento (c.d. “*Payment Service Directive 2*”, di seguito “**PSD 2**”) <sup>(1)</sup> e adeguato le disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Il recepimento delle disposizioni europee nell’ordinamento interno è avvenuto attraverso la complessiva razionalizzazione e modifica delle norme in materia di servizi di pagamento, già previste nel Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito “**TUB**”), nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (di seguito “**D.Lgs. 11/2010**”) <sup>(2)</sup> e nel Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (di seguito “**D.Lgs. 135/2015**”) <sup>(3)</sup>.

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 218/2017 nella disciplina interna dei servizi di pagamento.

## (ii) AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Le disposizioni di recepimento della PSD 2 si applicano a tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati da Banca d’Italia, ossia banche, IMEL e Istituti di Pagamento (di seguito “**IP**”).

Sebbene il D.Lgs. 11/2010 definisca l’ambito di applicazione della disciplina di recepimento della PSD 2 solo dal punto di vista oggettivo, ossia specificando le tipologie di servizi di pagamento sottoposte alla normativa stessa (art. 2), tali disposizioni si applicano anche ai prestatori di servizi di pagamento comunitari che

<sup>(1)</sup> Si rileva che la PSD 2 ha abrogato la Direttiva 2007/64/CE (*Payment Service Directive 1* - “PSD 1”).

<sup>(2)</sup> Il D.Lgs. 11/2010 aveva dato attuazione alla PSD 1.

<sup>(3)</sup> Il D.Lgs. 135/2015 stabilisce, in attuazione del Regolamento (UE) n. 260/2012, i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e prevede disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità Europea.



operano in Italia tramite succursale o in libera prestazione di servizi. Ciò in considerazione, non solo della natura europea della normativa in materia di servizi di pagamento, ma anche del regime di vigilanza previsto dalla PSD 2 da parte degli Stati Membri ospitanti sulle succursali e sugli operatori comunitari in libera prestazione di servizi con riferimento alla normativa locale di recepimento delle disposizioni in tema di trasparenza e di diritti e obblighi connessi alla prestazione e all'uso dei servizi di pagamento (art. 29 della PSD2).

Si ritiene inoltre, in via interpretativa, che la disciplina di recepimento della PSD 2, prevista dal D.Lgs. 218/2017, sia applicabile anche ai prestatori di servizi di pagamento extra-comunitari, operanti in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi. Tale interpretazione si deduce, sia dal fatto che i medesimi operano (così come i prestatori di servizi di pagamento italiani) sulla base di un provvedimento "autorizzativo" rilasciato da Banca d'Italia, sia dalla *ratio* insita nella normativa europea, ossia tutelare gli utenti dei servizi di pagamento in tutto il territorio europeo, indipendentemente dallo Stato d'origine del prestatore di tali servizi.

- *Third Party Providers (TPP)*

Sotto il profilo dell'ambito di applicazione soggettivo, si rileva inoltre che la PSD 2 ha disciplinato l'accesso nel mercato dei servizi di pagamento da parte di soggetti finora rimasti esclusi dalla normativa di vigilanza (c.d. "*Third Party Providers*", o "*TPP*"). Si tratta di operatori non finanziari - diversi da banche, IMEL o IP - che prestano servizi *on line* di informazione su conti (c.d. "*Account Information Service Provider*" o "*AISP*") e di disposizione di ordini di pagamento (c.d. "*Payment Initiation Service Provider*" o "*PISP*"). Tali soggetti sono rimasti precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in materia di servizi di pagamento poiché i servizi dai medesimi prestati, da una parte non erano specificamente ricompresi nell'elenco dei "*Servizi di Pagamento*" <sup>(4)</sup> soggetti a riserva di attività (disciplinati dal TUB e dal D.Lgs. 11/2010), dall'altra erano equiparati ai c.d. "*servizi tecnici*" - per i quali opera una specifica esenzione dall'applicazione della normativa in oggetto (art. 2, co. 2, lett. l), del D.L.gs. 11/2010) - poiché nelle operazioni di pagamento tali prestatori di servizi non entrano mai in possesso dei fondi da trasferire.

In particolare, il servizio di "*Informazione sui Conti*" - come definito dal nuovo art. 1, co. 1, lett. b-ter, del D.lgs. 11/2010 - consiste in "*un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi*". L'*AISP*, in questo caso, funge da aggregatore di informazioni, mettendo a disposizione dell'utente

---

<sup>(4)</sup> L'elenco dei servizi di pagamento soggetti a riserva di attività, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 218/2017, era riportato nell'art. 1, co., 1 lett. b), del D.Lgs. 11/2010. Il D.Lgs. 218/2017 ha trasposto nell'art. 1, co. 1, lett. h-septies 1., del TUB la definizione di "*Servizi di Pagamento*".



una piattaforma *on line* attraverso la quale quest'ultimo può collegarsi a tutti i conti di pagamento in essere con uno o più istituti e monitorare nel complesso la propria situazione finanziaria.

Il "*Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento*" consiste invece in "*un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento*". Il PISP, in tal caso, mette a disposizione dell'utente un *software* (tipicamente, una *app mobile*) attraverso il quale il medesimo può disporre un pagamento direttamente dal proprio conto di pagamento a quello di un altro utente (senza necessità di utilizzare strumenti di pagamento, quali carte di credito o debito).

Il D.Lgs. 218/2017, nel recepire la PSD 2, prevede che i suddetti servizi possano essere prestati esclusivamente da soggetti che siano banche, IP o IMEL regolarmente autorizzati da Banca d'Italia e sottopone la relativa autorizzazione a specifiche condizioni (ad esempio, la sottoscrizione di una polizza assicurativa, o altra garanzia idonea, a copertura di eventuali danni provocati ad altri prestatori di servizi di pagamento o agli utenti).

Con particolare riferimento agli AISP che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti, considerate le caratteristiche dell'attività, è stato previsto anche un regime autorizzativo e normativo semplificato: la procedura autorizzativa prevede, infatti, l'accertamento da parte di Banca d'Italia di un numero più limitato di requisiti nonché l'iscrizione in una sezione speciale dell'Albo degli IP. Relativamente invece al regime normativo degli AISP che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti, il nuovo art. 114-*septiesdecies* del TUB circoscrive l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento attraverso la tecnica del rinvio a norme specifiche. Si rileva, in particolare, che le disposizioni sulla "*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*" (di cui al Titolo VI del TUB) si applicano ai suddetti AISP limitatamente alle norme attuative emanate da Banca d'Italia in materia di servizi di pagamento (i.e. Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni).

**(iii) RIDEFINIZIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO: OPERAZIONI INCLUSE (C.D. "POSITIVE SCOPE") E OPERAZIONI ESCLUSE (C.D. "NEGATIVE SCOPE")**

La PSD 2, così come la precedente direttiva, delinea l'ambito di applicazione della normativa in materia di servizi di pagamento attraverso la specificazione dei servizi e delle operazioni incluse (c.d. "*positive scope*") ed escluse (c.d. "*negative scope*") <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Si tenga distinto il concetto di "*operazioni*" di pagamento rispetto a quello di "*servizi*", in quanto le prime costituiscono delle attività di versamento, trasferimento o prelievo di fondi che possono essere eseguite dall'utente pagatore o beneficiario indipendentemente da eventuali obblighi



Con riferimento al *“positive scope”*, il novellato art. 2 del D.Lgs. 11/2010 specifica, anzitutto, che le disposizioni in oggetto si applicano a tutti i servizi prestati in Italia, con ciò includendo anche quelli eventualmente prestati in valute diverse dall'euro. A tal riguardo, l'ambito di applicazione del D.Lgs. 11/2010 viene esteso - in continuità con quanto già previsto in passato per le disposizioni relative ai tempi di esecuzione e alla data valuta - anche alle c.d. *“operazioni one-leg”*, ossia alle operazioni transfrontaliere che prevedono il coinvolgimento di operatori extra-comunitari. Tali disposizioni si applicano a condizione che almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'operazione sia insediato nel territorio dell'Unione Europea e comunque per la sola parte di servizio prestata nel territorio dell'Unione Europea. L'art. 3 del D.Lgs. 11/2010, a tal riguardo, individua le norme interne applicabili alla parte di servizio transfrontaliero prestato in territorio europeo a seconda che sia: 1) in valuta di uno degli stati membri; 2) in valuta di uno Stato non europeo o 3) in tutte le valute.

Con riferimento al *“negative scope”*, viene esclusa l'applicazione delle disposizioni in tema di servizi di pagamento alle seguenti operazioni / servizi: operazioni di pagamento effettuate tramite agente commerciale; operazioni di *“cash back”*; servizi basati su strumenti di pagamento a spendibilità limitata; acquisto di beni e servizi digitali effettuato tramite un fornitore di rete o di comunicazione elettronica. È, infine, prevista l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento per le operazioni di prelievo di denaro contante da sportelli automatici forniti da gestori indipendenti.

#### **(iv) ISTITUZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO CENTRALE DEI PRESTATORI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO**

L'art. 15 della PSD 2 prevede l'istituzione di un Registro Elettronico Centrale da parte dell'Autorità Bancaria Centrale Europea (*“EBA”*) in cui verranno raccolte tutte le informazioni relative ai prestatori di servizi di pagamento autorizzati dalle autorità europee competenti per ciascun Stato Membro.

In considerazione dell'istituzione del predetto Registro Elettronico Centrale, Banca d'Italia non sarà più tenuta a iscrivere in un apposito albo le succursali degli IMEL e degli IP comunitari operanti in Italia. Nell'Albo Nazionale tenuto da Banca d'Italia verranno iscritti, infatti, solo gli IMEL e gli IP italiani autorizzati e le relative succursali estere (nuovi artt. 114-*quater* e 114-*septies* del TUB). Tali informazioni saranno trasmesse da Banca d'Italia all'EBA per l'alimentazione del Registro Centrale.

Con riferimento agli IMEL con sede legale in uno stato extra-comunitario è previsto che i medesimi potranno operare in Italia a condizione che stabiliscano una succursale nel

---

sottostanti tra pagatore e beneficiario. Il servizio di pagamento invece attiene al rapporto contrattuale tra l'utente e il prestatore del servizio di pagamento.

---



territorio italiano autorizzata da Banca d'Italia.

Infine, è previsto per le banche, gli IP e gli IMEL comunitari stabiliti in Italia senza succursale - ossia operanti in Italia tramite agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi - l'obbligo di designare un c.d. "*Punto di Contatto Centrale*", al fine di trasmettere a Banca d'Italia comunicazioni e informazioni in merito all'osservanza delle disposizioni normative italiane in materia di prestazione di servizi di pagamento, ai medesimi applicabili <sup>(6)</sup>. La Commissione Europea, su presentazione di progetti normativi da parte dell'EBA <sup>(7)</sup>, è stata delegata ad emanare le norme tecniche di attuazione che definiranno i casi in cui sarà necessario istituire il Punto di Contatto Centrale nello Stato Membro ospitante e le relative funzioni.

**(v) TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI E LIMITI ALL'APPLICAZIONE DI COMMISSIONI INTERBANCARIE**

Il D.Lgs. 218/2017 ha rafforzato gli obblighi di trasparenza già previsti in capo ai prestatori dei servizi di pagamento <sup>(8)</sup>, introducendo in particolare obblighi specifici in tema di spese e commissioni.

Si rileva, in particolare, che è stato introdotto il principio generale secondo cui il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio prestatore di servizi (art. 3, co. 3, del D.Lgs. 11/2010). Inoltre, è ora previsto il divieto per il beneficiario del pagamento di applicare a carico del soggetto pagatore spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento (c.d. "*divieto di surcharge*", nuovo art. 3, co. 4, del D.Lgs. 11/2010). Ciò in considerazione della pratica diffusa presso i commercianti di aumentare il costo dei beni o servizi venduti ogniqualvolta gli acquirenti richiedano di effettuare il pagamento tramite strumenti diversi dal denaro contante (es. carte di debito o credito), ribaltando in tal modo sull'acquirente i costi applicati dai prestatori di servizi ai commercianti stessi per l'utilizzo dei dispositivi elettronici (quali, ad esempio, il POS).

Sempre nell'ottica di arginare il fenomeno del ribaltamento dei costi sui consumatori, il D.Lgs. 218/2017 introduce, inoltre, nel D.Lgs. 11/2010 il nuovo Titolo IV-bis che recepisce i limiti, già fissati dal Regolamento (UE) 751/2015, relativi alle commissioni

---

<sup>(6)</sup> Si ricorda che il *Punto di Contatto Centrale* è altresì previsto dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), ancorché con funzioni distinte rispetto a quelle del *Punto di Contatto Centrale* previsto dalla PSD 2. Infatti, il primo ha la funzione di fornire informazioni utili alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Non è tuttavia escluso che gli IP e gli IMEL extra-comunitari possano nominare un unico *Punto di Contatto Centrale*.

<sup>(7)</sup> Si segnala che l'EBA ha pubblicato in data 17 dicembre 2017 il progetto di normativa tecnica per la Commissione Europea. Si veda a tal riguardo il "*Draft regulatory technical standards on central contact points under Directive (EU) 2015/2366 (PSD2)*" pubblicato sul sito dell'EBA.

<sup>(8)</sup> Si veda il Capo II bis del Titolo VI del TUB e il Capo I, Titolo II del D.Lgs. 11/2010.



interbancarie applicabili nell'ambito di schemi di pagamento <sup>(9)</sup> effettuati tramite carte di debito o prepagate. A tal riguardo, sono previsti due regimi attuativi che prevedono diverse modalità di calcolo dei limiti massimi di commissioni applicabili:

- 1) un regime transitorio, applicabile fino al 9 dicembre 2020, durante il quale i prestatori dei servizi di pagamento avranno la facoltà di applicare (in alternativa al regime ordinario di cui al punto 2 che segue) una commissione interbancaria calcolata sulla base del valore delle operazioni di pagamento nazionali effettuate nell'anno di riferimento;
- 2) un regime ordinario, vincolante per tutti gli operatori a partire dal 9 dicembre 2020, durante il quale i prestatori dei servizi di pagamento dovranno adottare una metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie basata su un importo fisso per ciascuna operazione, eventualmente combinabile con un importo percentuale sul valore dell'operazione.

Considerato che i limiti alle commissioni interbancarie applicabili da parte dei singoli prestatori di servizi sono commisurati ai valori totali delle commissioni interbancarie applicate alle operazioni complessivamente effettuate all'interno del relativo schema di pagamento, Banca d'Italia dovrà raccogliere dalle *Governance Authority* degli schemi di carte di pagamento (ossia, l'organo decisionale, l'organizzazione o l'entità responsabile del funzionamento dello schema di carte di pagamento) dati e informazioni utili a monitorare il rispetto dei suddetti parametri. A tal fine, lo scorso 8 febbraio Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione uno schema di Provvedimento di attuazione del "Titolo IV bis, Capo I, del D.Lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento", attraverso il quale definisce i termini e le modalità di invio dei dati e delle informazioni da parte delle *Governance Authority* degli schemi di carte di pagamento. Si osserva, in particolare, che, secondo le disposizioni in consultazione, tutti gli schemi di pagamento operanti nel territorio nazionale sono tenuti a istituire un ufficio di rappresentanza, comunicandone i relativi dati a Banca d'Italia.

Infine, si segnala che è stata stabilita la competenza di Banca d'Italia per la vigilanza sul rispetto dei limiti delle commissioni interbancarie e dell'AGCM per quanto riguarda il *divieto di surcharge* ed eventuali pratiche commerciali scorrette o violazioni del codice del consumo derivanti dal Regolamento sopra citato (a titolo esemplificativo, quelle relative alle informazioni precontrattuali e ai diritti dei consumatori nell'ambito di contratti di vendita).

---

<sup>(9)</sup> Ricordiamo che, ai sensi dell'Art. 2, Co.1, n. 16 del Regolamento 751/2015, per "schema di carte di pagamento" si intende l'"insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, che includa specifici organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento dello schema"



## (vi) RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA

Uno degli obiettivi della PSD 2 è quello di innalzare le misure di sicurezza nell'ambito delle operazioni di pagamento, al fine di tutelare gli utenti da rischi di frodi e abusi. A tal fine, il D.Lgs. 218/2017 ha introdotto nel D.Lgs. 11/2010 obblighi specifici a carico di banche, IMEL e IP, che comporteranno la necessaria rivisitazione dei processi interni di autorizzazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento. In particolare, sono state introdotte disposizioni specifiche in merito a: 1) l'accesso da parte di prestatori di servizi di pagamento a dati e informazioni relative a conti di pagamento dei soggetti pagatori; 2) autenticazione rafforzata dell'utente.

### (1) Misure di sicurezza nell'accesso ai conti di pagamento

Relativamente all'accesso da parte di prestatori di servizi di pagamento a dati e informazioni relative a conti di pagamento, sono state introdotte disposizioni specifiche volte a regolare lo svolgimento di tali processi nell'ambito di operazioni di pagamento con carta e nell'ambito di attività prestate da PISP e AISP su conti *on line*.

Con riferimento alle operazioni di pagamento con carta, il nuovo art. 5-*bis* del D.Lgs. 11/2010 prevede l'obbligo a carico di banche o IP presso cui sono aperti conti di pagamento dei soggetti pagatori di rilasciare agli IMEL, che ne facciano richiesta, la conferma della disponibilità dei fondi al fine del buon esito del pagamento a condizione che: (i) il pagatore stesso abbia rilasciato preventivamente il proprio consenso a rispondere a tali richieste e (ii) l'IMEL si sia autenticato in conformità alle disposizioni tecniche che verranno emanate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 98 della PSD 2 <sup>(10)</sup>. La conferma potrà consistere esclusivamente in una risposta positiva o negativa.

Con riferimento ai conti di pagamento accessibili *on line*, sono state introdotte negli artt. 5-*ter* e 5-*quater* del D.Lgs. 218/2017 disposizioni specifiche relative alle modalità di prestazione dei servizi di disposizione d'ordine di pagamento e di informazione su conti, nonché sui rapporti tra PISP, AISP e *service provider* presso i quali sono radicati i conti di pagamento. In particolare, le banche, gli IMEL e gli IP - previo consenso da parte dell'utente, possessore del conto di pagamento *on line* - sono tenuti a comunicare e a mettere a disposizione dei PISP e AISP tutti i dati e le informazioni necessarie alla prestazione dei relativi servizi (peraltro garantendo parità di trattamento rispetto alle operazioni disposte direttamente dall'utente senza tramite di PISP o AISP). Anche tali obblighi di comunicazione e collaborazione dovranno avvenire secondo processi

---

<sup>(10)</sup> A tal riguardo l'EBA ha pubblicato in data 23 febbraio 2017 il "Draft Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentication and common and secure communication under Article 98 of Directive 2015/2366 (PSD2)". Il documento si trova attualmente in fase di esame da parte della Commissione Europea.



delineati dalla normativa tecnica che verrà emanata dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 98 della PSD 2.

Al fine di monitorare il fenomeno delle frodi nell'ambito dei sistemi di pagamento, è previsto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di trasmettere periodicamente a Banca d'Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento. Le modalità e la periodicità di tali flussi verranno definite da Banca d'Italia stessa con specifico provvedimento.

#### (2) *Autenticazione rafforzata dell'utente*

Il D.Lgs. 218/2017 introduce nel D.lgs. 11/2017 (art. 1, co.1, lett. q-bis) il concetto di "autenticazione forte", intendendo per tale "un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione". I prestatori di servizi di pagamento dovranno richiedere all'utente l'autenticazione forte nei seguenti casi: 1) accesso al conto di pagamento on line; 2) disposizione di un'operazione di pagamento elettronico; 3) esecuzione di qualsiasi azione, tramite canale di comunicazione a distanza, che possa comportare rischi di frode nei pagamenti o altri abusi.

Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento (inclusi PISP e AISP) dovranno predisporre misure adeguate a tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dagli utenti.

Anche i suddetti processi di autenticazione e le relative misure di sicurezza saranno oggetto di specifica regolamentazione di attuazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 98 della PSD 2.

Si segnala infine che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10/2011, i prestatori dei servizi di pagamento possono avere accesso, trattare e conservare i dati personali previo consenso esplicito da parte dell'utente. Tali dati possono essere trattati per la prestazione dei relativi servizi nonché, qualora necessario, per prevenire, individuare o indagare su casi di frode nei pagamenti. Gli operatori del settore, pertanto, in fase di implementazione delle misure di sicurezza in oggetto saranno tenuti ad adeguarsi alle disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di trattamento dei dati personali <sup>(11)</sup>.

---

<sup>(11)</sup> In particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".





## (vii) RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Il D.Lgs. 218/2017 ridefinisce le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli utenti, alla luce anche dell'ingresso nell'ambito della vigilanza di settore dei nuovi operatori (AISP e PISP).

### - *Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento*

Con riferimento alle responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento, il D.Lgs. 218/2017 detta disposizioni specifiche in merito ai casi di: 1) operazioni non autorizzate e 2) mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento. In particolare, vengono introdotte nuove disposizioni relative ai casi in cui il servizio di pagamento venga disposto tramite PISP.

In generale, si osserva che viene confermato l'obbligo di rimborso a favore dell'utente da parte del prestatore di servizi, salvo specificare che: (i) tale rimborso all'utente, ove non sia immediato, deve comunque avvenire entro e non oltre la fine della giornata operativa successiva a quella in cui il prestatore stesso ha avuto conoscenza o ricevuto comunicazione dell'operazione non autorizzata, mancata, inesatta o tardiva; (ii) la data valuta dell'accredito non deve essere successiva a quella dell'addebito sul conto di pagamento; ciò affinché sia ripristinato lo stato di fatto del conto, come se non fosse mai stato fatto alcun addebito.

Con riferimento alle responsabilità dei soggetti coinvolti in operazioni effettuate tramite servizi d'ordine di pagamento da parte di PISP, i nuovi artt. 11, co. 2-bis, (relativamente alle operazioni non autorizzate) e 25 (relativamente alle operazioni mancate, inesatte o tardive) del D.Lgs. 11/2010 individuano il prestatore del servizio di pagamento presso cui è radicato il conto dell'utente (pagatore o beneficiario) <sup>(12)</sup> come il soggetto direttamente obbligato al rimborso nei confronti dell'utente (entro il termine e secondo le modalità indicate sopra), facendo comunque salvo il diritto di rivalsa nei confronti del PISP. Quest'ultimo, a sua volta, è tenuto a rimborsare, immediatamente (o comunque non oltre la fine della giornata operativa successiva) e senza necessità di messa in mora, al prestatore di servizi del pagatore o del beneficiario, non solo gli importi già corrisposti all'utente ma, qualora sia responsabile dell'operazione non autorizzata, anche le perdite subite da quest'ultimo.

La corretta implementazione delle misure di sicurezza inerenti all'accesso ai conti di pagamento *on line* sarà pertanto di fondamentale importanza al fine di stabilire le

---

<sup>(12)</sup> Si tenga presente che, in generale, il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore è responsabile dell'operazione di pagamento dalla fase di ricezione dell'ordine a quella di accredito sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Quest'ultimo, invece, salvo il caso di operazione su iniziativa del beneficiario, è responsabile per la fase finale dell'operazione di pagamento, ossia del trasferimento di fondi dal proprio conto a quello del beneficiario



responsabilità dei prestatori di servizi a vario titolo coinvolti nelle operazioni di pagamento ed esercitare gli eventuali diritti di rivalsa.

- *Responsabilità degli utenti*

Il D.Lgs. 218/2017 ha modificato l'art. 12 del D.Lgs. 11/2010 prevedendo ulteriori casi di esenzione e limitazione di responsabilità in capo all'utente.

In particolare, si prevede che l'utente pagatore debba essere sempre tenuto indenne da qualsiasi perdita qualora il prestatore dei servizi di pagamento non esiga un'autenticazione forte del cliente.

Sul fronte delle limitazioni di responsabilità, si segnala, invece, che è stato ridotto da Euro 150 a Euro 50 l'importo massimo entro cui l'utente può dover sopportare eventuali perdite relative a operazioni di pagamento non autorizzate, derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento a seguito di furto, smarrimento o appropriazione indebita. Si precisa che tale limitazione non opera nel caso in cui l'utente abbia agito in modo fraudolento o non abbia osservato - con dolo o colpa grave - uno o più degli obblighi di custodia degli strumenti di pagamento e delle credenziali di sicurezza personalizzate di cui all'art. 7 del D.Lgs. 11/2010.

**(viii) SANZIONI APPLICABILI**

Il D.Lgs. 218/2017 prevede un complessivo irrigidimento dell'impianto sanzionatorio per violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento.

Da una parte, sono state introdotte sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei prestatori di servizi persone giuridiche e, dall'altra, un aumento delle sanzioni a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché del personale dipendente.

In particolare, sono state introdotte a carico dei prestatori dei servizi di pagamento (IMEL, Istituti di Pagamento e banche) nonché dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e dei revisori legali dei conti sanzioni amministrative pecuniarie fino al massimale di Euro 5 milioni ovvero fino al 10% del fatturato (quando è superiore a Euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile). Si rileva che tale sistema sanzionatorio replica l'approccio già seguito dal legislatore nella definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 190 TUF, per gli intermediari finanziari.

Con riferimento, invece, agli esponenti aziendali (soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo) e al personale dipendente, le sanzioni amministrative pecuniarie minime sono state ridotte da Euro 20.000 a Euro 5.000, mentre quelle massime sono state aumentate da Euro 200.000 a Euro 5.000.000. È stata



introdotta, inoltre, la sanzione accessoria dell'interdizione, da uno a tre anni, dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso prestatori di servizi di pagamento autorizzati.

**(ix) ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI**

La normativa di recepimento della PSD 2 è entrata in vigore il 13 gennaio 2018. Il D.Lgs. 218/2017 prevede, tuttavia, a favore dei prestatori dei servizi di pagamento un periodo transitorio, durante il quale adeguare la propria operatività e i contratti alla nuova normativa.

In particolare, si prevede che, salvo alcune specifiche eccezioni <sup>(13)</sup>, gli IP e gli IMEL possono continuare a operare sulla base dell'autorizzazione in loro possesso fino al 13 luglio 2018.

Al fine di poter continuare ad operare oltre tale data, i medesimi dovranno trasmettere a Banca d'Italia entro il 13 aprile 2018 la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dagli art. 114-*quinquies* TUB (relativo all'autorizzazione degli IMEL) e 114-*novies* del TUB (relativo all'autorizzazione degli IP).

Inoltre, i prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti a comunicare ai propri clienti entro il 12 marzo 2018 le proposte di modifica dei contratti necessarie a renderli conformi alle nuove disposizioni normative. I clienti avranno comunque diritto di recedere senza spese dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione.

Infine, si rileva che le disposizioni in materia di sicurezza, ossia di accesso alle informazioni e autenticazione rafforzata, saranno applicabili trascorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche adottate dalla Commissione Europea. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, rimarranno applicabili, per quanto compatibili, le norme fino ad oggi adottate da Banca d'Italia.

\* \* \*

---

<sup>(13)</sup> Sono previste eccezioni per gli IMEL e gli IP che esercitano l'attività in regime di deroga concessa da Banca d'Italia ai sensi rispettivamente degli art. 114-*quinquies*.4 del TUB e dell'art. 114-*sexiedecies* del TUB, nonché degli Istituti di pagamento che prestano servizi di "esecuzione di operazioni di pagamento" (di cui all'art. 1 co. 2, lett. h.*septies*), n. 3, del TUB).